

Nota Informativa

Leggere attentamente tutta la Nota Informativa prima della sottoscrizione del contratto

La presente nota informativa, di cui si raccomanda l'attenta e integrale lettura prima della sottoscrizione del contratto, ha lo scopo di fornire le informazioni preliminari e necessarie all'Assicurato sia riguardo all'operazione assicurativa sia riguardo al contratto. Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

La presente nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

1. LA SOCIETÀ

Denominazione sociale: Risparmio & Previdenza

Forma giuridica: S.p.A.

Indirizzo: via Carlo Ederle 45 - 37126 Verona (Italia)

2. IL CONTRATTO

a) Prestazioni

Il contratto qui descritto è denominato **PERFORMANCE 100 EURO**. Risparmio & Previdenza garantisce il pagamento di un capitale al Beneficiario designato subito dopo il decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca avvenga.

b) Transizione all'Euro

Dal 1° gennaio 1999 è cominciata la prima fase del passaggio dalla Lira all'Euro, che si concluderà il 1° gennaio 2002 con l'inizio della graduale sostituzione della moneta nazionale con l'Euro, fino al 1° marzo 2002, quando la nuova moneta nazionale sarà definitivamente l'Euro.

Le prestazioni e gli impegni di Risparmio & Previdenza del presente contratto sono determinati in Euro.

Il Contraente ha la possibilità di effettuare i versamenti indifferentemente in Lire italiane o in Euro.

c) Età all'ingresso

Nessuna limitazione sussiste riguardo all'età dell'Assicurato nel momento in cui viene stipulato il contratto di assicurazione.

d) Modalità di versamento dei premi

Le prestazioni assicurate sono garantite previa corresponsione di un premio unico. Il pagamento del premio avviene presso lo sportello bancario che gestisce il piano di risparmio o presso la Direzione della Società. È prevista anche la possibilità di effettuare uno o più versamenti aggiuntivi nel corso della durata del contratto che integrano il capitale.

e) Diritto di revoca della proposta

Fino al momento della comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società, il Contraente può revocarla inviando comunicazione scritta alla Società.

Il premio eventualmente corrisposto verrà restituito per intero entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

f) Diritto di ripensamento

Il Contraente può recedere dal contratto, individualmente sottoscritto, entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso.

Entro tale termine il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Risparmio & Previdenza S.p.A. - Servizio Clienti - Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona.

La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui la Società ha ricevuto la lettera raccomandata.

Risparmio & Previdenza entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto.

La Società ha inoltre diritto di trattenere dal premio le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto da individuarsi forfettariamente in 20,00 Euro.

Il contratto è concluso e produce i propri effetti, sempre che sia stato effettuato il versamento, dal momento in cui il Contraente ha ricevuto l'accettazione della Società. Se, tuttavia, il contratto contiene un'indicazione circa una data di decorrenza del contratto successiva a quella di conclusione, il contratto produce effetti solo dal momento indicato nella polizza.

g) Legislazione applicabile

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

h) Lingua utilizzabile

Il contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione.

i) Partecipazione agli utili e Rivalutazione

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale, denominata "ACTIVAM": Gestione Speciale Polizze Vita", separata dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito regolamento riportato nel contratto. Il risultato della gestione è annualmente certificato da una Società di revisione contabile iscritta all'albo di cui al D.P.R. 136/75 per attestarne la correttezza.

Il Rendimento annuo della Gestione "ACTIVAM" viene comunicato analiticamente nel documento informativo che verrà inviato annualmente al Contraente.

Le modalità di calcolo del Rendimento sono esplicitate nel Regolamento della Gestione "ACTIVAM" allegate alle Condizioni di Assicurazione. Tale risultato viene annualmente attribuito al contratto, a titolo di partecipazione agli utili, sotto la forma di rivalutazione delle prestazioni, sottraendo al capitale rivalutato una quota a titolo di spese di gestione finanziaria e nella misura indicata al paragrafo 3.b). Verrà garantita una rivalutazione minima del 2,5%.

3. SPESE DI GESTIONE E DI INTERMEDIAZIONE

a) Spese di gestione e di intermediazione del contratto

Le spese di gestione e intermediazione del presente contratto vengono detratte all'atto del versamento del premio.

Le spese dianzi indicate sono strettamente correlate all'effettivo ammontare del premio versato, nel senso di favorire gli assicurati che intendono costituire consistenti piani previdenziali, in un unico o in più versamenti.

Il preciso ammontare di tali spese e il relativo caricamento sul premio potranno, in conseguenza della loro variabilità casistica, essere richieste all'incaricato presso lo sportello, il quale le indicherà per iscritto nell'apposito spazio riservato nella proposta ai caricamenti e ciò ai sensi di quanto previsto nella circolare 249 dell'ISVAP.

Tuttavia si è ritenuto opportuno fornire, in questa sede, alcuni cenni esplicativi dei modularsi del caricamento rispetto all'ammontare dei premi versati.

Viene assunto come versamento base minimo ai fini del caricamento la somma di 12.500,00 Euro. A questa somma corrisponde un ammontare del caricamento pari al 4,5% del premio versato.

Ai fini del calcolo del caricamento si assume il seguente criterio:

- fino a un versamento pari a 12.500,00 verrà sempre applicato un caricamento pari al 4,5%;
- all'eventuale frazione di versamento che eccede i primi 12.500,00 e

fino all'importo di 75.000,00 Euro verrà applicato un caricamento pari al 2,5%;

- all'eventuale frazione di versamento che eccede i primi 75.000,00 e fino all'importo di 250.000,00 Euro verrà applicato un caricamento pari al 1,6%;
- all'eventuale frazione di versamento che eccede i primi 250.000,00 e fino all'importo di 500.000,00 Euro verrà applicato un caricamento pari all'1%;
- all'eventuale frazione di versamento che eccede 500.000,00 Euro verrà applicato un caricamento pari allo 0,6%.

Per una migliore comprensione della metodologia di calcolo viene riportata di seguito una tabella che mostra, in via puramente indicativa, l'ammontare in percentuale delle spese di gestione e di intermediazione in riferimento ad alcuni valori del versamento.

Premio (Euro)	Spese di gestione e di intermediazione
10.000,00	4,50%
12.500,00	4,50%
15.000,00	4,17%
17.500,00	3,93%
25.000,00	3,50%
50.000,00	3,00%
75.000,00	2,83%
100.000,00	2,53%
130.000,00	2,31%
160.000,00	2,18%
190.000,00	2,09%
250.000,00	1,97%
325.000,00	1,75%
400.000,00	1,61%
475.000,00	1,51%
550.000,00	1,40%

Per quanto riguarda il versamento del premio viene prevista nelle Condizioni di Assicurazione la possibilità di effettuare ulteriori versamenti rispetto al premio iniziale.

Le spese di gestione e di intermediazione relative a questi eventuali premi successivi saranno calcolate tenendo conto dell'ammontare di tutti i versamenti effettuati e del nuovo versamento integrativo.

b) Spese di gestione finanziaria del contratto

Al capitale rivalutato alla ricorrenza annuale di polizza si applica una quota massima pari all'1,25% a titolo di spese di gestione finanziaria. La Società, in dipendenza delle condizioni realizzate sui mercati finanziari, potrà applicare condizioni di miglior favore riducendo la suddetta aliquota trattenuta a titolo di spese di gestione finanziaria.

4. II. DIRITTO DI RISCATTO (1925 C.C.) E LE MODALITÀ DI CALCOLO DEL VALORE

a) L'esercizio del diritto di riscatto

Il Contraente/Assicurato ha il diritto di recedere dal contratto in base all'art. 1925 c.c. e di percepire, da parte dell'Assicurazione il valore di riscatto.

Il diritto di riscatto, come previsto nell'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione, può essere esercitato a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di stipulazione del contratto.

b) Il valore di riscatto

Il valore di riscatto è pari al capitale rivalutato fino alla data di richiesta del riscatto.

Il riscatto può essere esercitato anche limitatamente ad una parte del capitale, in tal caso il capitale residuo continuerà ad essere rivalutato come indicato nel paragrafo denominato Partecipazione agli utili e Rivalutazione.

Nella tabella B del Progetto esemplificativo allegato sono riportati i va-

lori di riscatto per ciascuno degli anni indicati, con riferimento alle ipotesi ivi considerate.

c) La documentazione

Il Contraente che intende riscattare o il Beneficiario che richiama la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato, deve inviare una richiesta scritta alla Società, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Risparmio & Previdenza S.p.A. - Servizio Clienti - Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona, allegando, la documentazione indicata rispettivamente negli art. 7 e 9 delle Condizioni di Assicurazione.

In relazione a quanto indicato al precedente punto b) circa il valore di riscatto è opportuno, al fine di evitare spiacevoli malintesi, che il Contraente richieda prima dell'effettiva richiesta del riscatto, un'informazione circa l'ammontare effettivo del valore di riscatto.

d) Modalità di erogazione del valore di riscatto

Il pagamento della somma corrispondente al valore di riscatto può avvenire in varie forme a scelta del Contraente.

Il Contraente potrà infatti indicare al momento della richiesta di riscatto quale tra le modalità di pagamento qui di seguito indicate intende preferire.

La prima modalità prevede il pagamento in denaro della somma dovuta come valore di riscatto. Il pagamento può avvenire, a scelta del Contraente, in un unico o più versamenti.

Nel caso di liquidazione del valore di riscatto in più soluzioni esso può essere liquidato in rate annuali di almeno 1.300,00 Euro l'una per un periodo compreso tra i 2 e i 10 anni.

L'importo di ciascuna rata successiva alla prima si otterrà rivalutando la rata precedente con la medesima regola di rivalutazione descritta al paragrafo denominato Partecipazione agli utili e Rivalutazione.

La seconda modalità di pagamento della somma consiste nell'erogazione di una rendita annua vitalizia e rivalutabile, pagabile in rate posticipate.

Le possibili forme di rendita vitalizia utilizzabili per tale scopo sono:

- a) rendita vitalizia rivalutabile, da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;
- b) rendita vitalizia rivalutabile, reversibile a favore di altra persona;
- c) rendita vitalizia rivalutabile che verrà corrisposta in ogni caso per 5 o 10 anni, a scelta del contraente, anche qualora si dovesse verificare il decesso dell'Assicurato in tale periodo.

Nel caso di esercizio del diritto di riscatto dell'intero capitale è possibile scegliere una forma mista di erogazione del valore di riscatto: parte in un unico versamento e parte in forma di rendita vitalizia.

Nel caso di esercizio del diritto di riscatto limitatamente ad una parte del capitale il pagamento della somma dovuta può avvenire esclusivamente in un unico versamento.

5. NORME A FAVORE DEL CONTRAENTE

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 C.C. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio del Beneficiario

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della Compagnia e pertanto le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

6. RECLAMI

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Società che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.

È comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) con sede in Roma 00187 - Via del Quirinale, 21 - quale organo a ciò preposto.

7. PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto PERFORMANCE 100 EURO sono soggetti ad un termine di prescrizione annuale, che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere, ai sensi dell'art. 2952 C.C.

8. INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

Informazioni relative alla Società

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati al punto 1.a).

Informazioni relative al contratto

La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le stesse informazioni di cui ai precedenti punti 2.a), 2.c), 2.d), 2.i) qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

Informazioni relative alla rivalutazione del contratto

La Società comunicherà annualmente per iscritto al Contraente:

- il valore del capitale rivalutato;
- la misura di rivalutazione ottenuta;
- il periodo di riferimento utilizzato per il calcolo del rendimento.

Su richiesta del Contraente, da inoltrare a Risparmio & Previdenza S.p.A. - Servizio Clienti - Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona, la Società fornirà altresì con tempestività e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

9. IL REGIME FISCALE

Imposta sui premi

I premi del presente contratto sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi

È prevista la non detraibilità e la non deducibilità dei premi relativi a tali contratti.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall'imposta sulle successioni se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato. In tutti gli altri casi le somme corrisposte sono soggette alla seguente tassazione:

- se il riscatto è erogato in forma di capitale, il rendimento finanziario conseguito durante la fase di accumulo viene assoggettato al momento della prestazione ad imposta sostitutiva del 12,50% e su di esso si applica l'equalizzatore (strumento di rettifica stabilito con Decreto del Ministero delle Finanze finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale rendimento avesse subito la tassazione per ciascun periodo d'imposta);
- se il riscatto è erogato in forma di rendita, al momento dell'opzione la rendita percepita verrà assoggettata alla tassazione di legge in quel momento vigente

Risparmio & Previdenza S.p.A.
L'Amministratore Delegato

Verona, gennaio 2002

Allegato

PROGETTO ESEMPLIFICATIVO **Assicurazione in caso di Morte a Vita intera a versamenti liberi** **e con rivalutazione annua del capitale**

Gli sviluppi del valore di riscatto e del capitale in caso di morte successivamente riportati, sono calcolati ipotizzando di riconoscere a favore degli assicurati dei tassi di rendimento rispettivamente del 6% e del 4% indicati dall'ISVAP, applicando l'aliquota di retrocessione del 100% e riducendo il capitale rivalutato dell'1,25% a titolo di spese di gestione finanziaria. Preliminarmente, ai fini di una migliore valutazione delle prospettive di rendimento finanziario del prodotto offerto, si riproducono nella tabella che segue i tassi di beneficio finanziario riconosciuti dalla Società agli assicurati negli ultimi 5 anni, raffrontati con i tassi di rendimento dei titoli di Stato e i tassi di inflazione riferiti allo stesso periodo.

TAB. A

Anno	Tasso medio di rendimento lordo dei Titoli di Stato e delle Obbligazioni	Inflazione	Beneficio finanziario riconosciuto agli assicurati (**)
1994	10,36%	3,9%
1995	11,69%	5,4%
1996	9,03%	3,9%
1997	6,98%	1,7%	8,09%
1998	4,86%	1,8%	7,67%
1999	4,50%	1,6%	5,39%
2000	5,57%	2,6%	4,44%

(*) Naturalmente non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni si realizzeranno effettivamente, non potendosi anticipatamente conoscere i risultati ricavabili dagli investimenti; tantomeno è possibile preventivare il risultato in termini reali (al netto cioè dell'inflazione) conseguibile alla scadenza del contratto.

(**) La Gestione Speciale "ACTIVA_M" è operativa dal Settembre 1996

**IPOTESI DI SVILUPPO PER 10 ANNI DELLE PRESTAZIONI E DEL VALORE DI RISCOATTO
(IMPORTI IN EURO)**

- Assicurato: anni 40
- Sesso: maschile
- Premio unico 10.000,00 Euro
- Spese di Gestione: 1,25%

TAB. B

Anno	Premio unico (Euro)	Valore di riscatto / Capitale caso morte (valori a fine anno)	
		Rendimento	
		6%	4%
1	10.000,00	9.996,47	9.807,85
2		10.463,80	10.072,67
3		10.952,98	10.344,63
4		11.465,04	10.623,93
5		12.001,03	10.910,78
6		12.562,07	11.205,37
7		13.149,35	11.507,92
8		13.764,08	11.818,63
9		14.407,55	12.137,73
10		15.081,11	12.465,45

Le maggiorazioni annuali del capitale nonché i valori di riscatto via via raggiunti **sono acquisiti in via definitiva.**

Capitale minimo garantito al decimo anno: 12.224,81 Euro

Valore di riscatto al 10° anno:

- nell'ipotesi di rendimento del 6%: **15.081,11 Euro**
- nell'ipotesi di rendimento del 4%: **12.465,45 Euro**

Rendita di opzione (non garantita ma da determinare al momento della conversione):

- nell'ipotesi di rendimento del 6%: 616,56 Euro
- nell'ipotesi di rendimento del 4%: 509,62 Euro

Il Contraente ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto e/o a richiedere chiarimenti all'intermediario in merito a diversi risultati conseguibili in relazione a diverse articolazioni del premio, della durata contrattuale o di altri elementi.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 675/96

Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (in seguito denominata Legge), e in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue.

1) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento

- a) è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi, nonché di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato dalla Società stessa.

2) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art.1, comma 2, lett. b) della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento, nonché da società di servizi, in qualità di responsabili.

3) CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi e di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato nei confronti dell'interessato stesso.

4) RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di

costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi, nonché di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato nei confronti dell'interessato stesso.

5) COMUNICAZIONE DEI DATI

- a) I dati personali possono essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1 lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio banche e SIM); legali, periti ed autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione);
- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), alle altre Società del Gruppo di appartenenza (anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), e a pubbliche Amministrazioni ai sensi di legge.

6) DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

8) DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 13 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9) TITOLARE/RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è Risparmio & Previdenza S.p.A., nella persona del Dott. Andrea Battista, domiciliato presso la sede di Risparmio & Previdenza S.p.A. in Verona - via Carlo Ederle, 45. L'elenco dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede di Risparmio & Previdenza.

Verona, gennaio 2002



Activa®

Investire oggi
pensando al domani.

È un prodotto di:

RISPARMIO
&
PREVIDENZA

Distribuito da:



Banco di Sardegna

PERFORMANCE
100[®]
EURO

GENNAIO 2002

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto. Il presente contratto di Assicurazione garantisce, dietro versamento di un premio, la corresponsione al Beneficiario designato di un capitale rivalutato annualmente sino alla data del decesso dell'Assicurato in base a quanto previsto all'art. 4. Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dell'eventuale cambiamento di professione dell'Assicurato.

Art. 2 - Conclusione del contratto. Il contratto è concluso e produce i propri effetti, sempre che sia stato effettuato il versamento, dal momento in cui il Contraente ha ricevuto l'accettazione della Società. Se, tuttavia, la polizza contiene un'indicazione circa una data di decorrenza del contratto successiva a quella di conclusione, il contratto produce effetti solo dal momento indicato nella polizza.

Art. 3 - Diritto di ripensamento. Il Contraente può recedere dal contratto, individualmente sottoscritto, entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso.

Entro tale termine il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Risparmio & Previdenza S.p.A. - Servizio Clienti - Via C. Ederle, 45 - 37126 Verona.

La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui la Società ha ricevuto la lettera raccomandata.

La Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto.

La Società ha inoltre diritto di trattenere dal premio le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto da individuarsi forfettariamente in 20,00 Euro.

Art. 4 - Rivalutazione annuale del capitale. Il capitale assicurato indicato in polizza viene annualmente rivalutato in base ai rendimenti conseguiti dalla Gestione "ACTIVA_M" nella misura e con le modalità di seguito indicate.

A tal fine la Società gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione "ACTIVA_M", allegato al presente contratto, attività di importo non inferiore alle Riserve Matematiche relative all'insieme dei contratti appartenenti alla suddetta Gestione.

Il rendimento, come determinato al punto 3) del Regolamento, si applica, ai fini del calcolo della misura di rivalutazione, alle polizze con decorrenza nel secondo mese successivo alla determinazione del rendimento.

Verrà garantita una rivalutazione annua minima del 2,5%.

A) Determinazione del Capitale Rivalutato.

Il Capitale rivalutato si ottiene applicando al capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione "ACTIVA_M" e trattenendone una quota a titolo di spese di gestione finanziaria.

Gli eventuali capitali aggiuntivi derivanti dai versamenti liberi effettuati tra due ricorrenze annuali di polizza verranno rivalutati per via composta per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la ricorrenza annuale di polizza successiva utilizzando il criterio su esposto.

Nel caso di riscatto limitatamente ad una parte del capitale, il capitale residuo rimasto in gestione e già rivalutato fino alla data di effetto riscatto, verrà rivalutato pro-quota dalla data di effetto del riscatto fino alla ricorrenza annuale successiva.

Gli aumenti di capitale assicurato verranno comunicati al Contraente ad ogni ricorrenza annuale di polizza.

Art. 5 - Il premio. Il premio viene fissato nel suo ammontare al momento della stipulazione del contratto assicurativo.

Il premio è comprensivo delle spese per l'acquisizione e la gestione del contratto.

Il pagamento del premio avviene in via anticipata presso lo sportello bancario che gestisce il piano di risparmio. Il livello di premio minimo iniziale richiesto è di 5.000,00 Euro.

È possibile effettuare eventuali ulteriori versamenti liberi per un importo minimo di 2.500,00 Euro per ogni versamento.

Art. 6 - Diritto di riscatto. In conformità con quanto disposto dall'art. 1925 c.c. il Contraente ha diritto al riscatto della somma assicurata.

Il diritto di riscatto può essere esercitato a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di stipulazione del contratto.

Il valore di riscatto è pari al capitale rivalutato all'ultimo anniversario di polizza scaduto, ulteriormente rivalutato in modo composto per i giorni decorsi fino alla data di richiesta del riscatto come descritto all'art. 4 punto A).

Il riscatto può essere esercitato limitatamente ad una parte del capitale, in tal caso il capitale residuo verrà annualmente rivalutato come indicato al precedente art. 4.

Art. 7 - Modalità di erogazione del valore di riscatto. Il pagamento della somma corrispondente al

valore di riscatto può avvenire, a scelta del Contraente, nelle forme che seguono.

La prima modalità prevede il pagamento in denaro della somma dovuta come valore di riscatto. Il pagamento può avvenire, a scelta del Contraente, in un unico o più versamenti.

Nel caso di liquidazione del valore di riscatto in più versamenti esso può essere liquidato in rate annuali di almeno 1.300,00 Euro l'una per un periodo compreso tra i 2 e i 10 anni.

L'importo di ciascuna rata successiva alla prima si otterrà utilizzando le medesime regole di rivalutazione previste all'art. 4.

La seconda modalità di pagamento della somma consiste nell'erogazione di una rendita annua vitalizia e rivalutabile, pagabile in rate posticipate.

Le possibili forme di rendita vitalizia utilizzabili per tale scopo sono:

- a) rendita vitalizia rivalutabile, da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;
- b) rendita vitalizia rivalutabile, reversibile a favore di altra persona;
- c) rendita vitalizia rivalutabile che verrà corrisposta in ogni caso per 5 o 10 anni, a scelta del Contraente, anche qualora si dovesse verificare il decesso dell'Assicurato in tale periodo.

Nel caso di esercizio del diritto di riscatto dell'intero capitale è inoltre possibile scegliere una forma mista di erogazione del valore di riscatto: parte in un unico versamento e parte in forma di rendita vitalizia.

Nel caso di esercizio del diritto di riscatto limitatamente ad una parte del capitale il pagamento della somma dovuta può avvenire esclusivamente in un unico versamento.

La documentazione richiesta per i pagamenti in caso di riscatto è la seguente:

- richiesta scritta del Contraente;
- certificato/autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato se diverso dal Contraente;
- coordinate bancarie per operazioni di accredito.

Art. 8 - Beneficiari della prestazione. Il Contraente designa i Beneficiari della prestazione e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione, ad eccezione dei casi qui di seguito indicati:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio;
- dopo la morte del Contraente.

In tali casi le operazioni di riscatto e di pegno sul credito richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.

Art. 9 - Modalità di pagamento della pre-

stazione. La Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla data in cui la prestazione è dovuta o, se successiva, dalla data di ricevimento della documentazione completa.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.

La documentazione richiesta per i pagamenti in caso di decesso dell'Assicurato è la seguente:

- dati anagrafico/fiscali dei Beneficiari e loro coordinate bancarie;
- consenso al trattamento dei dati personali dei Beneficiari (legge 675/96);
- certificato di morte dell'Assicurato;
- copia autentica del testamento, se presente;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti che il testamento è l'ultimo fatto valido e contro il quale non esistono impugnazioni;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la non esistenza del testamento e con l'indicazione degli eredi legittimi (nel caso siano i Beneficiari indicati in polizza);
- decreto del Giudice Tutelare, nel caso di Beneficiario minore o incapace che indichi la persona designata a riscuotere la prestazione.

Art. 10 - Costituzione in pegno sui crediti derivanti dal contratto. Il Contraente può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto.

Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Società viene a conoscenza dell'avvenuta costituzione in pegno del credito derivante dal contratto. In tale momento la Società ha l'obbligo di effettuare la relativa annotazione in polizza o su appendice.

In conformità con quanto disposto dall'art. 2805 c.c. la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Art. 11 - Cessione. In conformità con quanto disposto dall'art. 1406 c.c. il Contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto.

Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Società viene a conoscenza dell'avvenuta cessione corredata dalla documentazione a essa inerente. In tale momento la Società ha l'obbligo di effettuare l'annotazione relativa all'avvenuta cessione in polizza o su appendice. In base a quanto disposto dall'art. 1409 c.c. la Società può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.

Art. 12 - Tasse ed imposte. Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 13 - Foro competente. Per ogni controversia riguardante l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo in cui il Contraente (o l'Assicurato o il Beneficiario) ha la residenza o ha eletto il domicilio.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE «ACTIVA_M»

1 - Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società Risparmio & Previdenza S.p.A., che viene contraddistinta con il nome «ACTIVA_M: Gestione Speciale Polizze Vita» ed indicata di seguito con la sigla «ACTIVA_M».

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione «ACTIVA_M».

La Gestione «ACTIVA_M» è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di Interesse Collettivo ed introdotte con la circolare n. 71 del 26.3.1987, ed eventuali successive disposizioni.

2 - La Gestione «ACTIVA_M» è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31.3.75 N. 136, la quale attesta la rispondenza della Gestione «ACTIVA_M» al presente Regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione «ACTIVA_M», ogni rendimento annuo della stessa rilevato mensilmente, quale descritto al seguente punto 3, e l'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

3 - Il rendimento annuo della Gestione «ACTIVA_M» viene calcolato al termine di ciascun mese dell'esercizio relativo alla certificazione, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi, e si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione «ACTIVA_M» di

competenza di questo periodo al valore medio della Gestione «ACTIVA_M» nello stesso periodo.

Per risultato finanziario della Gestione «ACTIVA_M» si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della Gestione «ACTIVA_M» – al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione «ACTIVA_M» e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione «ACTIVA_M» per i beni di proprietà della Società.

Per valore medio della Gestione «ACTIVA_M» si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della Gestione «ACTIVA_M».

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella Gestione «ACTIVA_M» ai fini della determinazione del rendimento annuo della Gestione «ACTIVA_M». L'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno successivo.

4 - La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

PERFORMANCE 100 VIP

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO:

NOME PRODOTTO:	<i>Performance 100 Vip</i>
COMPAGNIA:	Risparmio & Previdenza
RAMO:	I individuali
VALUTA:	€
TIPO TARIFFA:	vita intera a versamenti liberi
DURATA CONTRATTO:	illimitata
FLESSIBILITA':	Versamenti unici aggiuntivi
REQUISITI SOGGETTIVI ASSICURATO:	età minima 0 anni; età massima 90 anni
PREMIO MINIMO INIZIALE:	75.000,00 euro
PREMIO MINIMO AGGIUNTIVI:	25.000,00 euro
RISCATTO:	Dopo il 1° anno; permesso anche il riscatto parziale
PENALI DI RISCATTO:	primo anno: riscatto non ammesso secondo anno: 1% terzo anno: 1% dal quarto anno incluso nessuna penalità
DIRITTI FISSI:	nessuno
CARENZA	6 MESI dalla decorrenza e da ogni versamento integrativo (per il capitale di quel versamento); in questo periodo viene assegnata la percentuale addizionale per il caso di morte dello 0,1%
SPESE IN % AI PREMI (CARICAMENTI):	da 75.000 a 150.000 euro: 2,00%; da 150.000,1 a 300.000 euro: 1,80%; da 300.000,1 a 500.000 euro: 1,60%; da 500.000,1 euro e oltre: 1,30% il caricamento sul premio iniziale e gli eventuali integrativi è dato dall'ammontare del premio singolarmente versato: non si applica il cumulo. <i>provvigioni per il collocatore: 50% del caricamento sul premio</i>
COPERTURA CASO MORTE:	Il capitale rivalutato alla data di decesso maggiorato di una % del capitale rivalutato all'ultima ricorrenza di polizza precedente il decesso, variabile in relazione alla fascia d'età raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso (V. tabella A)

COEFFICIENTI DI RENDITA:	coefficienti non garantiti per la rendita in caso di riscatto
GARANZIE COMPLEMENTARI:	Nessuna
TASSO TECNICO:	0%
NOME FONDO:	Activa M
RENDIMENTO MINIMO GARANTITO:	2,5%
RETROCESSIONE DURANTE LA VITA DEL CONTRATTO:	100%, con una ritenzione minima per la Società dell'1%
RETROCESSIONE DURANTE L'EROGAZIONE DELLA RENDITA:	90%
PROVVIGIONI DI MANTENIMENTO	0,30%
SPESE DI GESTIONE ANNUE:	nessuna. Si veda ritenzione minima

TABELLA A - COEFFICIENTI % E CAPITALI MASSIMI PER IL RISCHIO MORTE

Età al momento del decesso	Fattore di moltiplicazione	Capitale massimo eccedente il capitale rivalutato
Fino a 39 anni	10%	125.000
Da 40 a 49 anni	5%	112.500
Da 50 a 59 anni	1%	75.000
Da 60 a 69 anni	0,5%	62.500
Da 70 anni	0,1%	50.000

PERFORMANCE 100 EURO È UN PRODOTTO DI
RISPARMIO & PREVIDENZA S.p.A.
Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni



IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESECUZIONE DELLE ASSICURAZIONI CON DECRETO MINISTERIALE N° 20013 DEL 28 NOVEMBRE 1994 G.U. N. 288 DEL 10 DICEMBRE 1994 REGISTRO IMPRESE VERONA N° 37620
VIA CARLO EDERLE, 45 - 37126 VERONA (ITALIA) - TEL. 045/83727.1 - FAX 045/8307800 - E-MAIL: risp.prev@ripweb.it - C.F./P. IVA 02524030232 - R.E.A. VERONA n° 0243775

